



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 262/16/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DA MARCO CAPPATO E DA ANDREA BULLO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (SKYTG24)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA
ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI
DEL 5 GIUGNO 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l’art. 8;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*, in seguito anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'esposto presentato in data 9 giugno 2016 (prot. n. 31715) da Marco Cappato e da Andrea Bullo, rispettivamente candidato Sindaco e candidato Consigliere nella lista "Radicali con Cappato Sindaco Federalisti Laici Ecologisti" a Milano, nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (di seguito anche Sky) per la presunta violazione dell'art. 8 della legge n. 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alla trasmissione, da parte della testata "SkyTg24", in data 30 maggio 2016 e 8 giugno 2016, dopo il dibattito fra i candidati alla carica di sindaco al Comune di Milano, i risultati del voto dei telespettatori in ordine al gradimento dei partecipanti al confronto medesimo;

VISTA la memoria del 10 giugno 2016 (prot. n. 31987) trasmessa dalla società Sky in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità del 9 giugno 2016 (prot. n. 31752) nella quale si evidenzia quanto segue;

- in via preliminare, si eccepisce la nullità/annullabilità della comunicazione di avvio del procedimento per difetto di istruttoria sommaria ex art. 25, comma 7, della delibera n. 137/17/CONS;
- inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe carente degli elementi essenziali di cui all'art. 8 della legge n. 241/90: la persona responsabile del procedimento, la data di conclusione del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- nel merito, si rileva che l'art. 8 della legge n. 28/2000 vieta la diffusione di "sondaggi" sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, mentre, nel caso di specie, "SkyTg24" ha mandato in onda delle "manifestazioni di opinione" ex art. 1, lett. e), del regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP, consistite in rilevazioni basate sulla partecipazione spontanea dei telespettatori, peraltro chiarendo al pubblico la portata non scientifica e non rappresentativa dell'iniziativa in assenza di un campione scientificamente elaborato;
- sempre nel merito, l'Autorità non avrebbe mai sollevato contestazioni di fronte alla medesima fattispecie;
- i risultati della rilevazione non sono stati diffusi "al termine della trasmissione", ma nel corso della successiva programmazione, quando era già conclusa la trasmissione;
- la Società chiede dunque l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità "verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa sia effettuata rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare" e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'art. 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale "l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1" e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO in particolare che a norma dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”*;

CONSIDERATO che, secondo il costante orientamento dell'Autorità, la *ratio* sottesa al divieto sancito nell'art. 8 della legge n. 28/2000 risiede nell'esigenza di impedire che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che non abbiano ancora maturato una determinazione certa sul voto da esprimere, definiti come “elettorado fluttuante”, possano essere indebitamente influenzati dagli esiti di indagini che comportano la manifestazione di preferenze di voto da parte di un elevato numero di cittadini;

PRESA VISIONE delle registrazioni delle trasmissioni oggetto di segnalazione andate in onda su “SkyTg24”;

CONSIDERATO che l'interpretazione del divieto sancito dall'art. 8 della legge n. 28 del 2000, come prospettata dalla Società nella propria memoria difensiva, ancorché fondata sull'interpretazione di “manifestazione di opinione” recata dal citato regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP, appare non coerente con la *ratio* sottesa alla norma *de quo*. La norma infatti risulta finalizzata ad impedire il condizionamento del consenso dell'elettorado fluttuante nei quindici giorni che precedono il voto;

CONSIDERATO che, secondo il costante orientamento dell'Autorità, la *ratio* sottesa al divieto sancito nell'art. 8 della legge n. 28 del 2000 risiede nell'esigenza di impedire che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che non abbiano ancora maturato una determinazione certa sul voto da esprimere, definiti come “elettorado fluttuante”, possano essere indebitamente influenzati dagli esiti di indagini che comportano la manifestazione di preferenze di voto da parte di un elevato numero di cittadini;

RILEVATO che il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa detta la disciplina applicativa delle disposizioni di rango primario in materia con particolare riguardo ai periodi ordinari;

RITENUTO che nei quindici giorni precedenti la data del voto la diffusione di preferenze raccolte presso il pubblico sull'esito del voto, ancorché realizzate con metodo non scientifico, possa comunque influenzare la formazione del consenso presso l'elettorado incerto di fatto realizzando quell'effetto che il legislatore ha inteso impedire attraverso il divieto sancito nell'art. 8 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO, tuttavia, che la testata non ha riproposto tale iniziativa nel confronto andato in onda la sera del 14 giugno tra i due candidati al ballottaggio al Comune di Roma;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di prendere positivamente atto della condotta successiva assunta dalla testata anche in ragione dell'approssimarsi della data del voto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le ragioni esposte in motivazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l. e agli esponenti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi